

Riunione del 14 maggio 2008

Presidente                      Avv. Antonio Ricciulli

**CAF/37/08 – Istanza di inibitoria della A.S.D. Volley Cave avverso i provvedimenti adottati dal G.U.P. Frosinone con decisione C.U. n. 37 del 30.4.2008 (perdita della gara n. 188 del campionato Serie 1D/F disputata il 15.3.2008 c/ Cassino Volley con il risultato di 0-3 (0/75); sospensione in via cautelare delle atlete Cioffi Daniela e Bussoletti Roberta nonché del dirigente Salvatore Corallo; multa di € 3.00,00).**

Il Presidente della CAF

- letto il ricorso in appello contenente istanza di sospensione
- esaminati i documenti
- visti gli artt. 28 comma 3 e 29 R. Giur.
- osservato che l'appellante eccepisce in via pregiudiziale la nullità della decisione nella parte relativa alla sospensione cautelare dei propri tesserati non già per motivi intrinseci alla stessa ma in ragione della pretesa nullità di altro e precedente provvedimento (cfr. G.U.P. Frosinone C.U. n. 31 del 19.3.2008) in essa richiamato
- ritenuto che l'eccezione in esame sia infondata, dal momento che la nullità del primo provvedimento - da cui si assume discenda quella del secondo - avrebbe dovuto essere fatta valere con apposito gravame entro i termini di cui al combinato disposto degli artt. 26 n. 2 e 92 n. 1 R. Giur.; gravame che, al contrario, non risulta essere stato proposto
- rilevato tuttavia che a norma dell'art. 25 n. 4 lett. e) R.Giur. la pronuncia del Giudice deve contenere - a pena di nullità, rilevabile d'ufficio - l'indicazione della data di scadenza della misura cautelare adottata
- rilevato che la condizione in esame non appare soddisfatta nel caso di specie
- osservato che, per il resto, si lamenta la falsità e/o inesattezza e/o comunque non corretta valutazione dei fatti descritti nel rapporto del primo arbitro sulla gara, la cui singolare complessità e gravità impone tuttavia di rinviare ogni giudizio all'esito della discussione

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e - fermo il resto - sospende l'efficacia del provvedimento in epigrafe limitatamente alle previsioni relative alla sospensione cautelare delle atlete Cioffi Daniela e Bussoletti Roberta nonché del dirigente Salvatore Corallo.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., fissa l'udienza di discussione per il giorno .29 maggio ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107 / 109 - Roma.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati nonché alla Procura Federale.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 16.5.2008